

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



In data 15 dicembre 2016 presso lo Studio Rossi in Milano in Via Cesare Balbo n. 13 si sono riuniti i seguenti Sigg.:

1. Sig. VALERIO CLARI, nato a Moncalieri (TO) il 31/05/1977, residente a Milano (MI) in Viale Lombardia n. 32, C.F. CLRVLR77E31F335A;
2. Sig. LORENZO BUSANI, nato a Parma il 03/08/1978, residente a Milano (MI) in Via Esopo n.5, C.F. BSNLNZ78M03G337V;
3. Sig. CARLO RIOLDI, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 20/03/1984, residente a Mediglia (MI) in Via Mazzini n. 39, C.F. RLDCL84C20M102R;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata "Ambarabart A.P.S."

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Viale Lombardia 32, 20131 Milano.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità: valorizzare, promuovere, diffondere e incentivare la cultura artistica e la fruizione delle opere d'arte, architettura, design, moda e delle varie espressioni della creatività umana. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi allo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata di 50 anni.

Art. 6 - L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (A.P.S.).

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 150,00 (centocinquanta,00) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da tre membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Carlo Rioldi e del Consiglio Direttivo.



A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

- 1) Valerio Clari (Consigliere);
- 2) Lorenzo Busani (Consigliere);
- 3) Carlo Rioldi (Presidente).

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I costituenti deliberano di rinviare alla prima assemblea degli associati l'opportunità della nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti il collegio dei probiviri.

Art. 12 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Milano, 15 dicembre 2016

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo

STATUTO - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

“AMBARABART A.P.S.”



Titolo I - Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura)

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata “Ambarabart A.P.S.”, con sede in Milano (MI), Viale Lombardia 32. L'Associazione, che è indipendente, apartitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata salvo quella prevista dall'atto costitutivo.

Art. 2 (Finalità)

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale nella valorizzazione, promozione, diffusione e incentivazione della cultura artistica e la fruizione delle opere d'arte, architettura, design, moda e delle varie espressioni della creatività umana a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 (Attività istituzionali)

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla formazione e alla divulgazione dell'arte e della cultura.

In particolare l'Associazione organizza per gli associati e i terzi:

- a) convegni, seminari, corsi ed eventi di introduzione al tema o di approfondimento specifico;
- b) attività didattica presso istituti, fondazioni, scuole, enti pubblici o privati volta a potenziare, attraverso l'arte, la capacità di osservazione, l'immaginazione, lo sviluppo della creatività, l'attitudine al lavoro di squadra, la capacità di racconto dell'esperienza vissuta (elenco indicativo e non esaustivo);
- c) uscite e viaggi presso luoghi nazionali ed internazionali, anche in occasione di mostre ed eventi temporanei;
- d) momenti ideati al fine di avvicinare i giovani all'arte e alla cultura del “bello” attraverso il coinvolgimento delle famiglie, per condividere tempo ed esperienze di qualità.

Titolo II - Gli Associati

Art. 4 (Definizione)

Il numero dei soci è illimitato. Tutte le persone fisiche, enti e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa annuale.

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo della quota associativa annuale;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato;
- inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.



Titolo III - Disposizioni economico-finanziarie

Art. 7 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

[Handwritten signatures]

Art. 8 (Entrate dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 10 (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Capo I - L'Assemblea degli Associati

Art. 11 (Composizione)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 12 (Compiti)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il rendiconto economico finanziario.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;

- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione e/o tramite email, e/o lettera, e/o indicazione sul sito internet o altro mezzo web con un preavviso di almeno dieci giorni. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può avere luogo anche un'ora dopo la prima.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (Composizione e nomina)

Il Consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.

Art. 15 (Compiti)

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di email, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III - Il Presidente

Art. 17 (Elezione)


Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente ed Segretario, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima



riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Titolo IV - Scioglimento dell'Associazione

Art. 19 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 20 (Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Lorenzo Buseca

Guido Isolabella

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - Milano 1

REGISTRATO IN DATA 22 DIC 2016 SERIE 3 N.
CON € 200,00 (DUECENTO,00) 1183

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Guido Isolabella
IL CAPO TEAM C4
Cosimo C...

